

CRITERI DI PROMOZIONE

(deliberati dal Collegio dei Docenti il 15 ottobre 2015 e confermati il 16 ottobre 2018)

Il Collegio dei docenti, al fine di armonizzare la valutazione conclusiva dei singoli Consigli di classe, delibera i seguenti criteri di passaggio alla classe successiva, da intendersi come linee guida e non come meccaniche procedure su base aritmetica.

Premesso che il regolamento di valutazione prescrive che per il passaggio alla classe successiva l'alunno abbia frequentato per almeno il 75% dell'orario di lezione previsto (fatti salvi casi eccezionali opportunamente documentati):

- **Il consiglio di classe, alla luce delle norme vigenti e nell'esercizio della sua autonomia,** considererà la presenza di al più tre insufficienze gravi (minori o uguali a 4/10) come condizione per la sospensione della valutazione finale e l'indirizzamento al recupero estivo. **La presenza di quattro insufficienze gravi comporta, in linea di massima, la non ammissione alla classe successiva, che va, comunque, sempre discussa caso per caso, valorizzando i progressi realizzati dallo studente nel corso dell'anno scolastico.**
La presenza di due o tre insufficienze lievi (5/10) va considerata equivalente ad una insufficienza grave: deve essere, pertanto, individuata la disciplina per la quale si propone la sospensione della valutazione ed il recupero estivo, anche tenendo conto delle eventuali precedenti sospensioni di giudizio.
- Alla luce della normativa vigente, si utilizzeranno criteri di valutazione differenziati per i vari anni di corso. Precisamente:
 - il **primo anno** va considerato anno di attesa ed adattamento, ancor più in considerazione che è anno d'obbligo;
 - il **secondo anno** deve essere considerato momento di accertamento effettivo delle competenze certificabili e del lavoro svolto nel biennio;
 - il **terzo anno** è anno iniziale di ciclo e va, pertanto, valutato l'impegno richiesto agli alunni per intraprendere lo studio delle discipline di indirizzo, evitando eccessive penalizzazioni e concentrando le eventuali azioni di sostegno e di recupero delle insufficienze sulle discipline caratterizzanti;
 - il **quarto anno** deve essere considerato come momento valutativo rigoroso che prelude all'anno terminale nel quale si ripresenta il filtro dell'ammissione agli esami di stato;
 - l'**ammissione agli esami di stato**, come previsto dalle norme, avverrà per gli alunni valutati con tutti 6

Promozione con sospensione della valutazione: i corsi estivi, relativi alle discipline per cui la scuola ne delibererà l'attuazione, inizieranno dopo il 20 giugno e dovranno concludersi entro il 14 luglio. Per tutte le altre materie di studio saranno fornite indicazioni per lo studio autonomo domestico.

I singoli docenti ed i Consigli di classe documenteranno la natura delle insufficienze, i contenuti, le modalità ed i tempi degli interventi di recupero (in presenza o, eventualmente, a distanza) e delle



[Digitare qui]

[Digitare qui]

[Digitare qui]

relative prove di verifica, così che la scuola possa tempestivamente darne comunicazione alle famiglie. I successivi scrutini avranno luogo entro il 31 agosto (del. 1/9/2017)